

La Corte intervenendo in materia di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili dichiara a seguito di ricorso governativo l'illegittimità dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali).

Tale disposizione introduce «misure di salvaguardia» comportanti il **divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili**, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021¹ e, comunque, per un periodo **non superiore a diciotto mesi** dall'entrata in vigore della stessa legge regionale, indicando una serie di aree escluse (tra cui aree naturali protette, zone umide, aree della rete Natura 2000, aree agricole.....).

Preliminarmente la Corte riconduce la disposizione oggetto dell'impugnazione governativo all'interno alla competenza statutaria in materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello statuto speciale) utilizzando il criterio della prevalenza e osservando che l'intervento normativo, pur perseguendo la finalità di tutelare il paesaggio, si traduce in un congelamento almeno per 18 mesi dell'onere di individuare con legge regionale le aree idonee (onere che incombe sulle regioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021), sospendendo in tal modo anche i procedimenti autorizzatori in corso.

Il divieto di realizzare impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) per 18 mesi, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee viene dichiarato illegittimo in quanto viola:

- i principi introdotti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l'installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8), ovvero dei principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell'energia².

-

¹ “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”:

² Nonché gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e l'art. 117, primo comma, Cost in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE.